



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N. 309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90; che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa

accessoria del lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che gli artt. 168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna; che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'Associazione ACAT SULCIS IGLESIENTE di seguito per brevità denominata l'Associazione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3^o comma c.p.; che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. I/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore TAMARA ANGELA BALBINOT si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'associazione, che opera nel settore sociale, e che ha sede operativa in S.Antioco, Via Gorizia, n. 69/A tel. fax cell.3298145690 e mail acatsulcisiglesiente@gmail.com Pec acatsulcisiglesiente@pec.it, sito sites.google.com/site/apcatsulcisiglesiente/home specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- incontri programmati con Servitore Insegnante famiglie legate problemi uso-abuso alcool;

ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'associazione, che consente a n. 1 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (comunque per un massimo di n. 3 soggetti nell'arco dell'anno), individua nel Presidente o un suo delegato la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'associazione si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona


periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti fra questi e l'Associazione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.


Cagliari, 23 settembre 2020

Il Presidente dell'Associazione



Il Presidente del Tribunale

Dott. Mauro Grandesso Silvestri





A.C.A.T. APS

Associazione Club di Ascolto Territoriale

SEDE Legale e operativa: Via Gorizia 66/A- 09017 Sant'Antioco

SEDE Sociale: Loc.tà Baccu Ollastu 7 – 09010 - Portoscuso

Partita Iva 90017370926

Registro Volontariato Regione Sardegna 964 Registro Unico Nazionale Terzo Settore 104104

Alla cortese attenzione

Presidente Tribunale di Cagliari
dott.ssa Cristina Desogus
(Referente convenzioni LPU)

OGGETTO: Aggiornamento dati associativi:

In fase di Stipulazione della convenzione: ACAT Sulcis Iglesiente ODV (Associazione Club Alcologici Territoriale)

Attualmente così rinominata: A.C.A.T. APS (Associazione Club di Ascolto Territoriale)

Ubicazione sede Legale: Sant'Antioco Via Gorizia 66/A

Ubicazione Sede Sociale: Portoscuso Loc.tà Baccu Ollastu, 7

N. telefonico del Presidente: 3298145690

E mail: acatsulcisiglesiente@gmail.com **PEC:** acatsulcisiglesiente@pec.it

Presidente: Tamara Angela Balbinot

Tutor: i volontari disponibili, ma sempre con la supervisione del Presidente

Convenzione LPU: sottoscritta: il 23 settembre 2020

Scadenza della Convenzione: tre anni a decorrere dalla sua stipula e tacitamente rinnovata di anno in anno

Persone accolte: nella convenzione avevamo indicato 1 per volta fino ad un massimo di tre all'anno, ma visto il prolungamento di alcune pene, possiamo ospitare massimo tre soggetti in contemporaneamente ad eseguire le prestazioni dell'attività non retribuite.

Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU: lavori di giardinaggio; pulizia del verde; lavori di piccola manutenzione; sostegno ai diversamente abili; preparazione sede per gli eventi associativi.

tamara
angela
balbinot
29.03.2024
15:10:39
GMT+00:00



La Presidente
Tamara A. Balbinot

email - acatsulcisiglesiente@gmail.com

Presidente: Balbinot Tamara Angela-Cell. 3298145690

pec - acatsulcisiglesiente@pec.it

Vice Presidente: Fonnesu Daniela- Cell. 3400503519

Segreteria: Giulia Pishedda-Cell. 3495615180